

Milano, 28 febbraio 2010

**I commenti di ACTA alla Bozza di statuto sul lavoro autonomo**

In linea generale siamo perplessi sulla possibilità di affrontare con i paradigmi del diritto del lavoro i temi del lavoro autonomo. Pensare di introdurre tutele per questo mondo con gli strumenti giuslavorisitici significa trattare l’autonomo come un lavoratore dipendente mancato. Eppure problemi di equità e di sostegno allo sviluppo per il lavoro autonomo e professionale ce ne sono eccome, ma non sono minimamente sfiorati da questo DDL, perché rinviati ad altre sedi.

1. Facciamo fatica a riconoscerci in uno statuto che consideri insieme tutte le attività di lavoro autonomo, sia tradizionali, sia professionali, sia rivolte al consumatore, sia rivolte alle imprese, perché riteniamo che ci siano alcune specificità molto importanti ed in particolare:

a. Chi lavora con imprese ha un’asimmetria contrattuale che non esiste in chi ha come clienti le persone fisiche, ed allo stesso tempo ha una situazione fiscale previdenziale estremamente pesante, che non permette margini di evasione

b. Chi opera nelle attività professionali ha la necessità di investire prioritariamente nella formazione, pena l’uscita dal mercato

Nella bozza si parla sempre di lavoro in senso ampio, ma in molte situazioni si ha in mente soprattutto le piccole imprese (es. art. 4, art. 9, art. 11)

2. Ricordiamo che siamo prioritariamente interessati a interventi nella sfera fiscale e del welfare piuttosto che a iniziative di promozione (inutile dissanguarci e poi restituirci qualcosa, meglio ridurre il prelievo).

3. Non esistono associazioni rappresentative dell’insieme del lavoro autonomo, quanto meno non esistono con riferimento al lavoro autonomo professionale. Per questo contestiamo tutti i rimandi ad accordi con le associazioni, come ad es nell’art 18, , art 19 , art 23

4. Il Senatore Treu ci ha spiegato che la parte relativa al lavoro economicamente subordinato è intesa come una possibilità, una opzione a cui il lavoratore può ricorrere oppure no. Tuttavia temiamo molto che questo spirito possa perdersi e che si possa procedere ad una applicazione d’ufficio. Riteniamo inoltre che il solo criterio della monocommittenza non sia sufficiente a segnalare una situazione di dipendenza, che debba essere considerato anche un criterio di reddito (il reddito , a nostro parere, è correlato al potere contrattuale del lavoratore)

5. Nel l’art 8 si parla della formazione. Noi chiediamo che la formazione sia interamente deducibile dal reddito , contestiamo la subordinazione di questa possibilità ad una certificazione, come proposto dallo Statuto. L’obiezione del Sen Treu è che dal momento che la deduzione comporta un mancato introito per lo Stato, occorre una certificazione che ne provi la coerenza . Tuttavia:

a. Noi proponiamo di considerare la spesa in formazione come una spesa di investimento (in effetti è la nostra principale attività di investimento, necessaria per cercare di prevenire la disoccupazione). Gli investimenti sono sempre considerati deducibili dal reddito senza alcuna certificazione: è l’imprenditore o il lavoratore autonomo a decidere se effettuarli o no, anche quando si tratta di investimenti non propriamente produttivi (ad es. l’arredamento di un ufficio). Naturalmente occorre che ci sia una coerenza tra quanto i beni di investimento acquistati e l’attività svolta, ma senza alcuna certificazione. Lo stesso sistema potrebbe essere applicato alla formazione.

b. Oltre al fatto che nutriamo una limitata fiducia nei sistemi di accreditamento, una procedura come quella ipotizzata comporterebbe dei vincoli burocratici e un aumento dei costi.

c. Ricordiamo infine che non si tratta di formazione gratuita, con la deducibilità il lavoratore risparmia, ma comunque rinuncia ad una parte di reddito e si può ritenere ciò parziale garanzia dell’utilità attesa della formazione

6. Non siamo interessati a sportelli informativi e per l’incrocio tra domanda e offerta, né a servizi pubblici e privati accreditati che offrano consulenza (articoli 5 e 6). Sono strumenti nati per il lavoro dipendente, riteniamo non siano particolarmente utili per il lavoro autonomo. La loro implementazione richiede la costruzione di impianti molto costosi, pensiamo che sia più efficace usare diversamente le già scarse risorse pubbliche . Preferiamo agevolazioni fiscali, strumenti come il credito di imposta, da utilizzarsi anche per l’acquisto di servizi di consulenza sul mercato. Lo strumento fiscale è da noi preferito anche ad altre forme di incentivo e di finanziamento (di cui si parla nell’art. 24)

7. Siamo contrari a leggi di incentivazione per il lavoro autonomo e imprenditoriale femminile come la legge 215/92 (altissimi costi di impianto per limitatissimi risultati). Così come siamo contrari a leggi ispirate alle azioni positive. Proponiamo invece:

- Il riconoscimento di una “indennità di maternità universale”, da corrispondersi a tutte le madri, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti o autonome, che siano stabili o precarie, che lavorino o che non lavorino ancora. Sempre più donne, soprattutto giovani donne sono nel mercato del lavoro fuori dal lavoro dipendente a tempo indeterminato, con contratti che variano e che non assicurano neppure la tutela della maternità (se si lavora come autonome occorre un pregresso contributivo e se ad esempio una ha appena lasciato un lavoro dipendente può non avere questo pregresso). La maternità è un ambito che appare ideale per iniziare a costruire e sperimentare un sistema di welfare universalistico, perché non si presta a comportamenti opportunistici (una maternità non può essere simulata).

- Il riconoscimento di congedi parentali per lavoratrici e lavoratori autonomi

- Crediti di cura ai fini pensionistici, attraverso contributi figurativi legati al numero dei figli . Tali crediti non dovrebbero essere riservati alle mamme, ma al genitore che presta lavoro di cura.

8. Siamo interessati a forme mutualistiche per sostegno al reddito in caso di malattia, infortunio, previdenza, ma:

a. L’adesione deve essere volontaria

b. Non siamo interessati a fondi che sostengano attività formative presso organismi accreditati dalle regioni (preferiamo acquistare la formazione senza vincoli territoriali e di accreditamento )

9. Sui tempi di pagamento, proponiamo che il pagamento debba sempre avvenire entro 30 giorni dalla fatturazione, e che debbano essere applicati interessi automatici e crescenti allo scadere dei 30 giorni. Chiediamo inoltre che in caso di fallimento del cliente, il lavoratore autonomo abbia gli stessi diritti del lavoratore dipendente.

10. Con riferimento all’Equo compenso, in linea di principio siamo d’accordo, ma non è facile farlo valere sul mercato. Suggeriamo che la Pubblica Amministrazione dia il buon esempio fissando le remunerazioni avendo come riferimento il costo lordo complessivo sostenuto per i lavoratori dipendenti con posizioni/ruoli/competenze analoghe, maggiorato di un 20% per tener conto del rischio (deve passare il principio che il lavoro flessibile costa più di quello fisso). Quanto pagato dalla PA può rappresentare un benchmarking per il mercato.

11. Nell’art. 22 si fa riferimento alla tutela della proprietà industriale, nelle nostre professioni i problemi principali attengono la proprietà intellettuale (ad es. se propongo una ipotesi di campagna promozionale, ho già dato un’idea al cliente che poi può utilizzarla senza darmi l’incarico).